



FLUMINI MANNU

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali



Macomer, 26 febbraio 2015
E prot. DVA - 2015 - 0005730 del 03/03/2015

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

OGGETTO: VIA Impianto solare termodinamico "Flumini Mannu" - Villasor Decimoputzu (CA).
Controdeduzioni relative alla lettera della Sig.ra Catia Signorelli a nome del comitato
Terrasana Decimoputzu e del comitato Basso Campidano Aria Terra Acqua - Villasor prot.
DVA-2015-0002540 del 29/01/2015

In riferimento a quanto in oggetto, come al solito, si commenteranno per punti le affermazioni
riportate nelle osservazioni prot. DVA-2015-0002540.

Si nota fin dalle prime righe della lettera, quanto siano stati letti attentamente (e quindi quanto
possano essere fondati i giudizi) i documenti consegnati dalla proponente come integrazioni al
progetto dell'impianto solare termodinamico Flumini Mannu codice ID_VIP: 2606.

Inoltre, la maggior parte dei contenuti risultano praticamente uguali a quelli delle osservazioni delle
Associazioni Italia Nostra Sardegna e Delegazione LIPU Sardegna prot. DVA-2015-0002547 del
29/01/2015, quindi non possiamo che ripetere quanto già risposto loro.

PUNTO 1

*"In riferimento al progetto di impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato
"Flumini Mannu" ed opere connesse che prevede la realizzazione di una centrale solare termodinamica
(CSP- Concentrating Solar Power) costituita da un campo solare formato da collettori parabolici lineari,
di un impianto pilota di desalinizzazione e della connessione elettrica in alta tensione (150kV) fra la
centrale e la cabina primaria Villasor 2 proposto dalla società Flumini Mannu Limited, si inoltrano in
merito le seguenti."*

RISPOSTA AL PUNTO 1

Le integrazioni inviate in data 27/11/2014 ai Soggetti Istituzionali che hanno partecipato alla
procedura di VIA Nazionale dell'impianto solare termodinamico di Flumini Mannu, e pubblicate sul
sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it)
**comprendono vari documenti dove si dichiara che l'impianto di desalinizzazione non sarà più
parte del progetto.**



FLUMINI MANNU LIMITED
Corso Umberto I, 226 - 08015 Macomer (NU)
P.IVA e C.F. 01423880911

001 di 26

PUNTO 2:**"SCELTA DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO**

*Occorre prendere in considerazione quegli aspetti pregiudiziali che hanno portato la Energo Green alla individuazione delle aree per la installazione delle CSP. Il Proponente a pag.12 della Relazione sulla Valutazione di impatto ambientale sostiene di aver preso in esame aree brown field in Sardegna (Ottana, Porto Torres, Sulcis, Macchiareddu ecc.) e che considerazioni di carattere economico-giuridico hanno indotto ad optare per aree green field. Vi è da precisare che tutta la letteratura in merito alle centrali CSP e principalmente quella redatta dall'ENEA, prima quest'ultima ad occuparsi di tali impianti, **ha espressamente raccomandato di individuare aree che fossero ubicate in siti industriali o dismessi per il devastante impatto ambientale.***

L'argomento è normato dalla direttiva 2001/77/CE sostituita dalla 2009/28/CE che sono state recepite dall'Italia con due decreti legislativi: d.lgs. 387/2003 e, successivamente, d.lgs. 28/2011, attraverso i quali sono state adottate una serie di misure tese a favorire l'uso delle fonti rinnovabili in sostituzione di quelle fossili.

*Tuttavia, se è vero che il maggior ricorso alla "energia rinnovabile e non inquinante", oltre ad essere diventato obbligatorio dopo il recepimento delle direttive dell'UE, costituisce una delle misure necessarie per la lotta contro i cambiamenti climatici e, più in generale per la tutela degli interessi ambientali, è pur vero che uno degli aspetti senz'altro più delicati della disciplina delle Energie Rinnovabili è legato al tipo di impianto e alla sua localizzazione sul territorio. Infatti il legislatore si è preoccupato di assegnare ad un organo statale, la Conferenza Unificata, il compito di approvare le Linee Guida per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, approvate col D.M. 219/2010, specificando il fine cui esse dovevano tendere: **assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio e sottolineando che la valutazione positiva dell'inserimento dipenderà da una serie di fattori quali la buona progettazione degli impianti con soluzioni innovative, il coinvolgimento dei cittadini, il riutilizzo di aree degradate e il minore consumo di suolo.***

*Il paragrafo 16 d del decreto indica come criterio generale per una valutazione positiva dell'inserimento del progetto nel territorio **la localizzazione degli impianti in aree già degradate da attività antropiche pregresse o in atto definite "brownfields" ovvero siti industriali, cave, discariche, siti contaminati.***

*Ma anche precedentemente il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12 chiarisce che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili **possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici, purché nell'ubicazione si "tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".***

*Si vuole pertanto precisare che l'utilizzo dei suoli agricoli per l'ubicazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e il ricorso alle energie rinnovabili garantisce un utile contributo alla salvaguardia ambientale solo quando gli impianti rispettano determinate condizioni: il paesaggio, il territorio in cui esso è ubicato, il consumo del suolo e non ultimo per importanza il coinvolgimento della comunità residente. **Fattori non rispettati dall'impianto che si intenderebbe realizzare a Flumini Mannu.***

A tale proposito si rendono a disposizione immagini del territorio nella quale si vorrebbe costruire l'impianto:

[n. 2 Immagini]

Lo stesso PEARS del 2006 e quello del 2014 (ancora in corso di approvazione) pongono decisi vincoli all'utilizzo di aree agricole. Il proponente ignorando ogni aspetto di carattere ambientale e socio culturale per esclusive finalità economiche e geografiche (aree a basso prezzo e a giacitura pianeggiante, con possibilità di reperire fonti di approvvigionamento idrico in falda e disporre di infrastrutture esistenti) faceva cadere la scelta su quattro pianure, tra le migliori a fini agricoli presenti in Sardegna: Campu Giavesu (Cossoine), Valle dei Nuraghi (Bonorva), Flumini Mannu (Villasor) e Gonnosfanadiga. **L'opzione delle brown field non è stata pertanto mai nemmeno presa in considerazione e senza dubbio avrebbe sollevato più contenute Osservazioni perché almeno si sarebbero potuto recuperare aree compromesse da insediamenti industriali, strutturate, e a scarso utilizzo futuro perdurando in Sardegna la crisi industriale.** Ma c'è di più la Proponente afferma che la Regione avrebbe "bocciato" i progetti di Cossoine e Bonorva e eh la stessa società per evitare "difficoltà" a livello ambientale e sociale, avrebbe provveduto ad abbandonare quei due progetti per concentrarsi su quelli di Villasor e Gonnosfanadiga. Niente di più falso, perché la Regione non ha mai "bocciato" alcunché ma, come evidenziato dalle Osservazioni da quest'ultima sollevate, nel completare la fase di screening aveva invitato il Proponente a procedere alla successiva fase di VIA. Per tutta risposta, nel caso di Cossoine, la Proponente aveva presentato in data 18.3.2013 un ricorso straordinario al Cap dello Stato chiedendo alla Regione Sardegna un risarcimento stratosferico per presunti mancati guadagni (euro 969.800.000) e definendo la battaglia che i Comuni del circondario avevano condotto attraverso una costante mobilitazione sociale e numerosi atti amministrativi (Delibere comunali e dell'Unione dei Comuni, Referendum consultivi ecc.) "battaglia preconcepita e retrograda".

Come si comprende la dichiarata disponibilità ad accogliere le istanze sociali e a tutelare i beni culturali (la valle dei nuraghi è un sito di interesse internazionali) è del tutto inesistente, tanto più che ancora ad oggi non vi è stato un esplicito ritiro dei progetti né dell'esposto.

Restano peraltro confermate tutte le eccezioni a suo tempo espresse nel precedente documento di Osservazioni in merito alla illegittimità del trasferimento della procedura in capo alla Commissione Nazionale, con sottrazione di autonomia procedurale alla Regione conferitagli in materia dalle disposizioni vigenti ed appare davvero singolare il comportamento della Proponente che in un primo tempo ritiene lesi i suoi diritti per essere stata indirizzata a procedura di VIA e successivamente, evidentemente nel timore di una "bocciatura" decida di ricorrere al Ministero."

RISPOSTA AL PUNTO 2

Ci riferiamo dapprima alla questione aree "brown field".

Come sostenuto negli elaborati integrativi, sono state esaminate alternative localizzative, comprese aree "brown field". Le indicazioni dell'ENEA e delle linee guida nazionali di utilizzare, preferibilmente, aree "brown field" piuttosto che aree "green field" è del tutto condivisibile.

Per il genere di impianto che si sta trattando, risulta praticamente impossibile utilizzare cave o siti compromessi da pregressa attività industriale per varie ragioni, tutte esaminate ed esposte nella nostra lettera al Soprintendente ai Beni Paesaggistici di Cagliari datata 01/10/2014, che a Vostro beneficio sinteticamente qui Vi riproponiamo.

Le aree della Sardegna relative ai grandi poli industriali dismessi (Ottana, Porto Torres, Sulcis,...) o in via di dismissione a causa della nota crisi economica internazionale, sono inutilizzabili in quanto fortemente urbanizzate, sostanzialmente prive di estensioni pianeggianti libere da ostacoli e della dimensione di cui abbiamo necessità. Senza considerare i vincoli giuridici gravanti sui singoli immobili e sulle aree, in ragione della loro appartenenza a diversi proprietari ed in qualche caso anche a causa degli attuali utilizzi o per la presenza di procedure fallimentari in corso.

Parliamo di un "panorama" di estrema complessità giuridica; di un territorio da ricondurre alla condizione di utilizzabilità attraverso enormi opere di demolizione, ricondizionamento, **bonifica e riqualificazione**, dai costi, dai tempi e dagli esiti imprevedibili e tali comunque da scoraggiare qualsiasi iniziativa in tal senso; anche dello stesso Stato.

Con l'espressione "urbanizzati" intendiamo riferirci alla presenza sul territorio di una ampia dotazione di opere infrastrutturali ed edilizie (capannoni, depositi, canali, strade, etc..) che sono servite da supporto alle preesistenti attività industriali dell'area prima della loro irreversibile crisi.

Il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse contrastano certamente fenomeni quali la disoccupazione e lo spopolamento che sono presenti in tutte le aree industriali da noi esaminate.

Ovviamente va considerato che tali opere di riqualificazione territoriale, dai costi e dalla complessità esorbitanti, possono essere affrontati (e non sempre) solo dallo Stato. Vi ricordiamo che quando nella zona industriale di Taranto, dove esiste il più grande centro siderurgico europeo, lo Stato ha **"scoperto"** l'esistenza di un fenomeno di grave inquinamento ambientale, che durava da almeno 35 anni (ben prima che il centro fosse acquistato dai Riva), ed ha operato con apposite prescrizioni per limitarlo, l'ILVA, la più grande azienda siderurgica italiana, è fallita non essendo in grado di sostenerne gli ingenti costi, restando competitiva a livello mondiale.

Oggi questi fenomeni non possono più accadere perché vengono richieste ai costruttori di un'opera, **prima dell'inizio dei lavori, adeguate fidejussioni bancarie pluriennali**, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi durante la fase di "decommissioning". **Il tema è stato ampiamente trattato anche nella lettera di risposta al Sign. Sistu che è stata pubblicata insieme alla presente controdeduzione.**

Dovendo quindi escludere per le ragioni suddette le aree "brown field", la scelta è ricaduta su aree "green field", **facendo attenzione a scegliere quelle che avessero un minor "pregio" agricolo ambientale e paesaggistico.**

Dover rispettare con estremo scrupolo tutte le condizioni enunciate nell'osservazione in oggetto ("*il paesaggio, il territorio in cui esso è ubicato, il consumo di suolo e non ultimo per importanza il coinvolgimento della comunità residente*") in Italia **significherebbe non costruire alcun impianto** in quanto è noto a tutti l'irragionevole parossismo raggiunto dal fenomeno "nimby".

Le Vostre affermazioni gratuite e prive di fondamento scientifico sul "*devastante impatto ambientale causato dalle centrali solari termodinamiche*" **sono un obiettivo appoggio a continuare sulla strada del passato.**

Su quella strada (ricordiamo) che secondo una recente indagine del Ministero della Sanità - Istituto Superiore di Sanità - ricerca "Sentieri" - **ha causato in Sardegna migliaia di tumori e il grave inquinamento di 445.000 ettari di suolo.**

Per quanto riguarda il PEARS, nell'area di sedime dell'impianto non esiste alcun vincolo paesaggistico; ciò ci è stato riconosciuto formalmente dalla competente soprintendenza nel lungo carteggio istruttorio tra noi intercorso.

Per quanto riguarda i vincoli urbanistici va osservato quanto segue: il Consiglio di Stato si è espresso sul tema con estrema chiarezza escludendo che la costruzione di impianti di energia rinnovabile siano condizionabili alle decisioni della programmazione regionale:

*"L'autorizzazione degli impianti è assolutamente indipendente dalla programmazione energetica regionale (cfr. Cons. di Stato, Sezione VI, 19 Febbraio 2008, n. 561, T.A.R. Campania, Salerno, 12 gennaio 2007, n. 11) **nonché dalla pianificazione urbanistica regionale, provinciale, e comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1139; T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 Aprile 2011, n. 629).**"*

Proseguendo, si deve puntualizzare che Noi non abbiamo affermato che la Regione Sardegna avrebbe bocciato i progetti relativi agli impianti di Campu Giavesu, Giave Bonorva e Flumini Mannu. Abbiamo scritto chiaramente che la Regione a conclusione dei procedimenti di screening di VIA per i suddetti impianti, con apposite delibere li ha rinviati a VIA regionale; con ciò determinando un grave problema di ritardo temporale per la nostra iniziativa.

Era un nostro diritto sottoporre, in sede di giustizia amministrativa, al vaglio del ricorso al Presidente della Repubblica, le delibere della Regione Sardegna, con le quali venivano rinviati a Via regionale i progetti relativi agli impianti solari termodinamici di Campu Giavesu, Giave Bonorva e Flumini Mannu, "bocciati" nella procedura di screening di VIA, **posto che la tecnologia utilizzata è assolutamente pulita e non ha impatti significativi sull'ambiente.**

Riteniamo, infatti, che l'istruttoria condotta su tali progetti dai funzionari regionali sia stata affetta da diversi profili di illegittimità per eccesso di potere, ed abbia violato i limiti della discrezionalità tecnica esercitata dalla Amministrazione regionale, con grave danno delle nostre iniziative, ritardate di oltre 1 anno.

Tutto ciò con il rischio di non poter più accedere agli incentivi previsti dalla legge per questo tipo di centrali, che come noto sono limitati temporalmente.

Aggiungiamo ora che, in risposta ad una nostra lettera di chiarimenti procedurali a seguito di rimodulazioni progettuali degli impianti, legata ad evoluzione tecnologica dei collettori solari, **la Regione stessa ha rimandato la competenza della procedura di VIA al livello statale** (lettera prot. 0011344 del 21/05/2013 della Direzione Generale dell'Ambiente - Regione Autonoma della Sardegna).

In ogni caso i progetti presentati alla VIA statale presso il Ministero dell'Ambiente (MATTM) sono quelli di "Flumini Mannu" e "Gonnosfanadiga", come pubblicamente dichiarato, e sono invece al momento fermi, i progetti relativi a Campu Giavesu e Giave Bonorva, **in attesa della pronuncia sul ricorso al Presidente della Repubblica, per detti impianti, che ricordiamo non è appellabile.**

L'aver presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato all'esito della procedura di "screening di VIA" per i progetti relativi a Campu Giavesu, Giave Bonorva e Flumini Mannu, come era nostro diritto, non ha niente a che vedere con quanto in oggetto, né tantomeno si possono ritirare progetti che non sono coinvolti, al momento attuale, in alcuna procedura.

Quanto a voler ancora continuare ad affermare che si ritiene "illegittima" la competenza dello Stato nella procedura di VIA in essere, la sola lettera della Regione Sardegna sopra citata e l'Avvio del Procedimento dato dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM (nota prot. DVA-2014-0003019 del 6 febbraio 2014), dovrebbero bastare a contraddire tale convinzione pervicacemente basata sul nulla.

PUNTO 3:*"DISPONIBILITÀ DEI SUOLI*

L'intervento interessa una vastissima area (269 HA) della quale la Proponente non ha dimostrato di avere titolo di proprietà legittimo. La società dichiara di avere la disponibilità di meno del 50% delle aree ma si vedrà in seguito che anche questa affermazione non è suffragata da documenti che lo comprovino. Per i restanti la Proponente dice di voler ricorrere all'art. 12 del D.lgs. 387/03 il quale recita:

"Comma 1. Le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del Comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

La legge 99/2009 ha introdotto un ulteriore comma, il 4 bis che recita come di seguito"4bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."

Orduque appare chiara la volontà del legislatore di imporre la condizione imprescindibile della disponibilità dell'area da parte del Proponente al fine di evitare l'istituto indiscriminato e di dubbia legittimità nel caso in esame dell'esproprio per tutti quegli impianti che occupino rilevanti superfici ad uso agricolo. La esplicitazione formulata nel comma 4 bis non può intendersi in termini di esclusione di tutti gli altri impianti ad eccezione di quelli a biomassa e fotovoltaici che presentano analoghe problematiche in relazione ad un'estensiva occupazione di suolo. La ratio della legge è palese e una interpretazione assurdamente riduttiva e irrazionale ne comporterebbe la immediata impugnazione in sede amministrativa. Peraltro come anche evidenziato dalla RAS le Associazioni ambientaliste hanno espressamente richiesto di recente al Governo la revisione di questo articolo che appare del tutto in contrasto con l'istituto giuridico della procedura di esproprio.

Appare inoltre destituita di ogni fondamento l'affermazione della Proponente secondo la quale

"i proprietari che non hanno ancora aderito, pur essendo allettati dalla proposta, non hanno titolo legale a farlo" ("RICHIESTA INTEGRAZIONI "INTEGRATIVE" CTVA- RISPOSTE" INTCTVARISP001 - pag. 11- "Compensazioni a privati").

*Viceversa sono i proprietari che a detta della Proponente avrebbero aderito alla richiesta di cessione che in realtà **potrebbero non essere in possesso di alcun titolo legale** che ne legittimi il possesso; infatti (dal confronto dei due documenti PDDISPAEEO01 e PIANOPART001) si rileva che la maggior parte delle particelle catastali (130 ettari) risulta essere a nome di Peddis Giuseppe (Vedi documento PIANOPART001), persona differente da Peddis Carlo dalla quale, la Proponente, avrebbe acquisito diritti di proprietà (Vedi documento PDDISPAEEO01).*

Si ricorda inoltre che non sembrano essere regolarizzati con atti pubblici i diritti di successione e pertanto il diritto di superficie risulta in capo a tutti i legittimi eredi, e non solo ad uno di essi, almeno fino a quando non si sarà risolta la spartizione dell'asse ereditario.

*Per i motivi esposti, ad oggi il diritto di superficie all'interno dell'impianto sancito da atti pubblici da parte della società risulterebbe di gran lunga inferiore a quello dichiarato e in ogni caso anche per quest'area residuale **non viene allegato al progetto nessun contratto** che confermi la reale disponibilità della proprietà.*

*Si evidenzia inoltre che la Proponente nel calcolare un presunto diritto di superficie di 54,4% inserisce dei terreni che sono **FUORI dall'area dell'impianto**, come chiaramente visibile nella planimetria del documento PDDISPAREE001 ("Disponibilità aree di intervento") mentre **i terreni fuori dall'area dell'impianto non possono essere inseriti per far valere un diritto di superficie all'interno dell'area dell'impianto!***

E' appena il caso di evidenziare che il protocollo allegato ai documenti presentati dalla Proponente tra comune di Villasor e società Flumini Mannu Limited non è stato sottoscritto dalle parti ed è privo della obbligatoria delibera del Consiglio Comunale.

Si sono inoltre registrate numerose lamentele in merito ai contatti intercorsi tra la società e i proprietari delle aree che si sono dimostrati fortemente preoccupati dalla paventata procedura di esproprio e dalle fuorvianti informazioni in merito all'effettivo utilizzo del diritto di superficie."

RISPOSTA AL PUNTO 3:

In riferimento all'applicabilità della Legge 99/2009 comma 4-bis, che è stata introdotta per gli impianti a biomassa e fotovoltaici (comma 4-bis art. 12 D.Lgs. 387/2003), la quale dispone che nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo, su cui realizzare l'impianto, osserviamo quanto segue:

- **La legge 99/2009 non si applica al solare termodinamico;**
- **Il criterio di applicazione analogica delle legge è inutilizzabile in questo caso posto che il fotovoltaico ed il solare termodinamico sono tecnologie assolutamente differenti, non solo come principi fisici su cui si fondano, ma anche come modalità operative di utilizzo;**
- Un impianto fotovoltaico o un impianto solare termodinamico di per sé non hanno alcun impatto sul diritto di proprietà dei suoli, posto che la condizione minima necessaria e sufficiente alla "autorizzabilità" di dette opere è la cessione del solo diritto di superficie che come noto è temporanea.

Sul fatto, come da Voi affermato, che il Ministero dell'Ambiente, considerando anche le prese di posizione di associazioni ambientaliste, dovrebbe riflettere sulla opportunità di applicare l'art. 12 comma 4-bis del D.Lgs. 387/2003 anche al solare termodinamico, rispondiamo quanto segue:


- se e quando il Parlamento dovesse introdurre una modifica in tal senso non potremmo che rispettarla; **ricordiamo però che le leggi non le fanno le associazioni ambientaliste** ma il Parlamento. I Ministeri le applicano;

- nel nostro Paese negli ultimi anni sono stati installati e messi in funzione oltre 450.000 impianti fotovoltaici per una potenza installata totale di 17.900 MW (*Fonte: Audizione GSE – Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale – 17 marzo 2014 – Commissione attività produttive Camera dei Deputati*).
- Di impianti solari termodinamici in Italia non se ne faranno che poche unità per non più di 200 o 300 MW. Infatti, questa è una tecnologia nata per le esportazioni e sulla quale abbiamo una leadership mondiale su cui vogliamo puntare. Se si vuole partecipare alle gare internazionali che già oggi, ed ancor più nei prossimi anni varranno centinaia di miliardi di euro, bisogna essere in grado di dimostrare ai soggetti interessati, **il completo controllo di questa tecnologia, mostrando alcuni impianti a scala commerciale in pieno esercizio.**

Inoltre, come scritto nella risposta alla Regione Sardegna (Risposta alla lettera della Regione Sardegna prot. 15949 del 22/07/2014), ribadiamo che i contratti in nostro possesso sono giuridicamente validi, compreso quello del Sig. Carlo Peddis, e riguardano ben più del 50% della superficie complessiva dell'area in questione. In ogni caso non abbiamo alcun obbligo di mostrali a chicchessia.

Si vuole sottolineare che l'area considerata per il calcolo della percentuale in disponibilità riguarda i "m² utili", come scritto nel documento PDDISPAREE001, ovvero quelli compresi all'interno della recinzione dell'impianto; **non sono state considerate le porzioni esterne, anche se colorate, perché parte dei contratti di diritto di superficie in nostro possesso, anche se di non prevista utilizzazione.**

L'immagine che Vi proponiamo alla pagina successiva e la relativa tabella esplicativa, illustra al meglio la situazione dal punto di vista delle aree impiegate nella redazione del nostro progetto.



LEGENDA:

PROPRIETARIO	SUPERFICIE RICADENTE NELL'IMPIANTO [ha]	SUPERFICIE LORDA IMPIANTO [ha]	Superficie in Disponibilità del Proponente [%]
Pittau Franca Maria	6,85		
Meloni Francesca	1,69		
Pittau Elisia Luigia	1,56		
TOT.	146,36	269,12	(146,36/269,12)·100=54,38

In riferimento al citato accordo di programma con il Comune di Villasor, proposto come Allegato alla risposta integrativa alla CTVA del Ministero dell'Ambiente (documento INTCTVARISP001), **non lo si è assolutamente presentato come un effettivo accordo di programma, ma come la prova della volontà del proponente di interloquire in termini positivi e propositivi con la comunità locale:**

*"La portata sociale di quanto sopra è stata anche dettagliata dalla Proponente già nel corso del 2012 attraverso l'elaborazione di un Accordo di Programma proposto al Comune di Villasor (Doc. ACC_PROGR_VILLASOR_2012, che si allega), più volte discusso e modificato con il Sindaco e la Giunta, ma mai formalmente sottoscritto in quanto il progetto fu poi ampliato e riproposto a livello Ministeriale."
(tratto dal paragrafo "Compensazioni alla Comunità" del documento INTCTVARISP001)*

In merito alle contrarietà mostrate non da alcuni proprietari, ma da 1 sola famiglia, alla realizzazione del nostro impianto ed alla cessione del relativo diritto di superficie, ipotizziamo si tratti di una raffinata tecnica negoziale per ottenere un prezzo più alto dei 36.000 € all'ettaro di terreno, che è quanto abbiamo contrattualizzato con tutti gli altri proprietari. Osserviamo che tale cifra è enormemente più elevata rispetto al valore di mercato di suoli nell'area di cui trattasi, che non supera i 6.000 / 7.000 euro per ettaro come una recente indagine di mercato effettuata da Milano Finanza (Supplemento mensile - PATRIMONI) dimostra.

ONG TERM LE 10 REGOLE D'ORO PER INVESTIRE SERENI



Patrimoni

IL PRIMO MENSILE PER CREARLI, GESTIRLI, ACCRESCERLI

TERRA BUONA TERRA IN SALDO

REGIONE PER REGIONE E AREA
PER AREA, IL VALORE AGGIORNATO
(E I CANONI DI AFFITTO) DELLE MIGLIORI
SUPERFICI COLTIVATE. I CONSIGLI
PER COMPRARE BENE E GLI STRUMENTI
FINANZIARI PER INVESTIRE

	Min	Max		Min	Max
	2013	2013		2013	2013
Vigneti da vino DOC nel meridione	37	30	Agumenti irrigui nella zona centrale della provincia di Siracusa	28	41
Agumenti irrigui nel meridione	28	43	Agumenti irrigui di piante di mangia-porcina per coltura estiva nella Piana di Lentini (SR)	12	40
Rivolucioni del Meridione (M)	8	13	SARDEGNA		
Seminativi irrigui in coltura biologica di ortive	7	13	Azienda agro-zootecnica in parte irrigua nella Muria di Sassari	13	17
Prati di Braccio (AG)	20	32	Seminativi in mirtillo parte irrigui ed ibridi a pascolo nella zona del Melegno (SS)	7	9
Pascolati nella coltura del grano (AG)	11	23	Vigneti DOC nella zona del Vermezzano di Gidiro (OT)	18	31
Agumenti irrigui di grano duro (AG)	28	45	Seminativi pianeggianti in buona parte irrigui nel Logudoro (SS e OT)	10	14
Seminativi irrigui di piante da orto per coltura estiva nella zona costiera del Sud Sardegna	24	40	Pascoli naturali della Gallura (OT)	3	4
Seminativi irrigui di piante da orto e cereali nella provincia di Carbonara	5	13	Pascoli nel Gennone, nel Logudoro e nel sassarese	5	6
Seminativi irrigui di piante da orto per coltura estiva nella provincia di Carbonara	25	43	Pascoli in parte seminativi dell'altopiano di Campedda (NU)	5	8
Vigneti da tavola (a mirtillo) nella provincia di Carbonara	20	44	Seminativi irrigui nelle Baronie (NU)	8	12
Seminativi irrigui di piante da orto per coltura estiva nella provincia di Enna	5	10	Inculti produttivi ed ibridi a pascolo nella Baronia (NU)	2	3
Pascoli irrigui nella provincia di Enna	7	5	Seminativi irrigui nel Santidano (CA e OR)	8	12
Olivi irrigui per la produzione di olio nella provincia di Enna	18	15	Pascoli nel Santidano (CA e OR)	4	5
Prati di Carbonara (EN)	29	32	Seminativi irrigui ortivi nel basso Campidano	22	29
Pascolati di grano e mirtillo nelle parti di Carbonara (OT)	12	24	Agumenti del Campidano e della collina interna di Capo Ferro (CA)	38	45
Montiviti di piante di mandorle delle parti di Carbonara (OT)	11	20	Vigneti DOC nella zona del Piantano (CA)	24	31
Vigneti da vino DOC a IGT delle parti di Carbonara (OT)	25	55	Olivi nella zona della Tavolara e del Piantano (CA)	14	22
Fruttati su tramezzoni nella costa bassa carbonara	25	40	Seminativi irrigui cereali-zootecnici nella Muria e nel Medio Campidano	8	11
Agumenti irrigui nella Piana di Carbonara	25	48	Seminativi pianeggianti, seminativi e uliveti per il pascolo nell'altopiano (OT)	6	10
Pascoli irrigui nel carbonaro	5	7	Seminativi irrigui ortivi e mistici nell'altopiano	27	28
Olivi nella provincia di Bracciano per la produzione di olio - DOC Meris (M)	20	18	Seminativi irrigui ed ibridi a pascolo nella zona di Oristano	19	25
Agumenti irrigui di piante da orto e cereali a Carbonara e Carbonara (M)	27	48	Seminativi irrigui ed ibridi a pascolo e foraggere nella coltura della Pianura (OR)	7	11
Seminativi irrigui di piante da orto e cereali nella zona centrale della provincia di Siracusa	8	14	Inculti produttivi ed ibridi a pascolo nel Montifano (OR)	4	6
Montiviti di Carbonara (SR)	12	25	Vigneti DOC nella zona del Cananone del Ortigia (OR)	31	44

Fonte: IREA

Nota: Si ricorda che i valori minimi e massimi in questa tabella si riferiscono a terreni e/o altre aziende per i quali è stata registrata una significativa attività di compravendite. Dato è probabile che la tipologia di terreni irrigati siano meno rappresentativa, in quanto normalmente sono oggetto di attività di compravendite nelle aziende. Le quotazioni riportate possono riferirsi a beni e valori complessivi dei patrimoni fondiari.

È stata offerta una cifra all'ettaro elevata se rapportata alla capacità produttiva dei suoli, anche per una forma di compensazione sociale diretta a coloro che hanno accettato la nostra proposta. Essi, infatti, non avrebbero ottenuto cifre simili in termini di reddito cumulato **neppure in 150 anni di coltivazioni**. Il pagamento avverrà in contanti ed in forma anticipata per l'intero trentennio, **non in forma rateale annualmente**.

PUNTO 4:*"VALUTAZIONE DELLA RISORSA SOLARE*

In merito a quanto citato a pag. 14 della relazione di VIA "La valutazione della risorsa solare, più precisamente del DNI, componente dell'irraggiamento sfruttata dagli impianti CSP, è stata affidata inizialmente ad un esperto del settore Dott. Manuel Floris, ex ricercatore del gruppo CRS4, che ha redatto la valutazione del TMY, Typical Meteorological Year, da una serie di dati satellitari, ottenendo un valore di DNI medio annuo pari a 1873 kWh/m²" ci preme sottolineare che il DNI (Direct Normal Irradiation) è di 1600 e non 1873 kWh/m² perché il primo è il valore che ENEA pubblica nel suo Atlante sull'irraggiamento nazionale mentre quello citato dalla società proponente è frutto di rilevamenti fatti da loro stessi e non ha alcun valore ufficiale."

RISPOSTA AL PUNTO 4:

Sembra alquanto presuntuoso affermare quanto sopra.

Chi ha scritto queste osservazioni, uno dei massimi esperti della misura della radiazione solare?

A noi ***preme sottolineare*** che la frase riportata nel precedente punto continuava affermando che la proponente ha installato nel sito di Flumini Mannu una stazione meteorologica dotata di tutti gli strumenti necessari alla misura dei parametri necessari al dimensionamento di un impianto CSP, fra cui, ovviamente, non può mancare un piranometro per la misura della radiazione solare, o meglio della sua componente normale (DNI).

Dopo un anno di misure a terra, i valori raccolti sono stati condivisi con un centro internazionale di esperti che gestisce la raccolta dei dati satellitari (Transvalor), che li ha utilizzati per ricavare dei coefficienti correttivi dei valori satellitari stessi.

Tale collaborazione ha permesso di rivalutare il valore di DNI medio annuo del sito, che da 1873 kWh/m² anno è passato a 1971 kWh/m².

Si fa notare che tale informazione e la relativa spiegazione è riportata in un documento integrativo consegnato con le integrazioni in oggetto (TMY001).

Ritenere l'Atlante dell'ENEA una fonte più valida di uno studio basato su valori sito specifici, non può che essere considerata un'affermazione fatta da chi non ha nessuna competenza del settore.

PUNTO 5:*"STIMA DELLA PRODUZIONE ATTESA*

Si ribadisce che la potenza di 440 MWt non è la standard come indicano nella Relazione di VIA ma quella di picco come riportato in Osservazioni precedenti (pag. 23 Relazione VIA - Stima della produzione attesa)."

RISPOSTA AL PUNTO 5:

Non si capisce il collegamento fra il titolo "Stima della produzione attesa" ed il contenuto dell'osservazione.

Cose si intende per standard?

La proponente ha sempre dichiarato che 440 MWt è la potenza termica del campo solare alle condizioni nominali, condizioni utilizzate per la valutazione dei componenti del campo stesso, i collettori parabolici lineari. Essa non rappresenta nemmeno la potenza di picco, che potrebbe essere molto maggiore, quando la radiazione solare supera il valore considerato nelle condizioni nominali (900 W/m²).

Dai rilievi effettuati e dai dati riportati nello studio del TMY, si evince che tale valore può essere tranquillamente superato in determinati momenti dell'anno, e che la potenza termica può raggiungere picchi di oltre 500 MWt.

Anche questo argomento è stato spiegato nei documenti progettuali, si rimanda, per un approfondimento, al capitolo 3.2.3, pag. 127 della Relazione tecnico-descrittiva (PDRELTECN001).

PUNTO 6:*"PROBLEMATICA ENERGETICA*

Nelle precedenti Osservazioni era stata evidenziata la reticenza della società a fornire un chiaro quadro del bilancio energetico complessivo dell'impianto. Negli elaborati ultimi viene espressamente dichiarato che per quasi due mesi invernali l'impianto resta in stand-by. Questo significa che i Sali dovranno essere stoccati nel serbatoio a bassa temperatura e tenuti fluidi alla temperatura di 290°C, mediante l'utilizzo del sistema di riscaldamento a gasolio. L'intervento dei riscaldatori ausiliari si avrà inoltre ogni qualvolta saranno presenti condizioni meteorologiche avverse ovvero con cielo nuvoloso, pioggia e vento. In considerazione della variabilità sempre più accentuata del clima mediterraneo si deve presumere che tali periodi transitori debbano verificarsi con sempre maggiore frequenza e in modo sempre meno programmabile. La Proponente non fa alcun bilancio energetico di previsione per tali condizioni avverse ma si limita a far rientrare il funzionamento dei riscaldatori all'interno della soglia Fint<15%, parametro che le consente di soddisfare alle condizioni del GSE per accedere agli incentivi.

Aldilà dell'inevitabile ulteriore inquinamento prodotto dalle emissioni dei riscaldatori a gasolio la Proponente insiste ripetutamente nel corso della relazione sul risparmio di immissioni di CO₂ in atmosfera che si avrebbe con la realizzazione della CSP. Tale risparmio appare del tutto limitato in quanto in primis non vi è alcuna necessità di realizzare una ulteriore centrale termoelettrica in Sardegna

considerati gli esuberanti rilevanti evidenziati nella relazione Terna per la produzione di energia elettrica in Sardegna nel 2013, nonché per gli anni precedenti che confermano il trend rilevato. In secundis la realizzazione della CSP a Flumini Mannu non comporterebbe affatto la chiusura di gruppi di produzione energetica a combustibili fossili i quali resterebbero tutti ancora funzionanti, né è prevista a breve una loro dismissione.

Vi è a questo punto da evidenziare che la produzione energetica è un problema estremamente complesso ed articolato, che vede la concorrenza di una molteplicità di fonti differenziate unitamente all'utilizzo di un sistema di produzione diffuso e alla cura del risparmio energetico. Tali aspetti sono oggetto di accurata analisi all'interno del PEARS che appunto è lo strumento di programmazione principe in materia. Orbene sia il PEARS del 2006 sia quello del 2014 escludono la possibilità in Sardegna di realizzare delle CSP di grandi dimensioni e sono orientati alla realizzazione di piccoli impianti termodinamici. Appare dunque del tutto ingiustificato che la Proponente pretenda di sostituirsi all'autorità regionale suggerendo scenari futuri che putacaso sono indirizzati a soddisfare soggettivi interessi economici e creando un'ipoteca sulle future scelte energetiche della comunità sarda.

I dati TERNA del 2013 (non si capisce perché vengano citati quelli non aggiornati del 2012 visto che i dati 2013 sono disponibili da fine luglio 2014) evidenziano per la Sardegna una produzione di 14.364 GWh e un consumo di 9.304 GWh con un saldo attivo pari al 3.993 GWh (42,9%). Tale saldo è destinato ad incrementarsi ulteriormente in conseguenza dei numerosi impianti FER entrati in produzione lo scorso anno e della crisi industriale ragione per cui i produttori di energia elettrica riverseranno l'eccesso in rete. Rete obsoleta e non in grado di soddisfare il nuovo quadro energetico, che pertanto risulterà sbilanciata e oberata da problemi per quanto concerne la priorità di dispacciabilità delle FER, costringendo gli impianti a combustibili fossili a funzionare anche nei casi di mancata richiesta energetica, con un ulteriore carico di inquinamento da CO2. E' appena il caso di ricordare che la Sardegna è la seconda regione d'Italia per consumo di energia elettrica pro capite in virtù dell'eccesso indiscriminato di produzione elettrica rispetto al numero di abitanti. A ciò si vada ad aggiungere la quantità enorme di impianti da FER approvati in questi ultimi tempi, che ancora non risultano realizzati e le prospettive inquadrate in decreti legislativi già in essere che vedono il Sulcis interessato da impianti di produzione energetica nell'ottica del superamento della crisi occupazionale di quel territorio. Le Osservazioni della Proponente in relazione alla necessità dell'impianto nel quadro della situazione generale appaiono dunque estremamente non pertinenti ed inopportune. Pertanto anche nell'ambito del soddisfacimento degli obiettivi imposti dal Burden sharing 2020 questi appaiono raggiunti con largo anticipo. Il PEARS 2014 evidenziava che per la Sardegna al 2011 il consumo di energia da fonte rinnovabile nel settore termico ed elettrico con il 18,4% aveva superato l'obiettivo posto dal Burden sharing fissato al 2020 del 17,8%. Inoltre le proiezioni eseguite dal PEARS 2014 prevedevano uno scenario base al 2020 con un obiettivo al 31%, uno scenario sviluppo al 28%, e uno scenario intenso sviluppo al 27%. Tutto ciò nell'ottica di programmazione del PEARS senza pertanto la necessità di inutili sacrifici di suoli agrari per la realizzazione di cattedrali energetiche."

RISPOSTA AL PUNTO 6:

Sarebbe assai semplice rispondere alle Vostre distruttive affermazioni sul fatto della presunta reticenza in merito al bilancio energetico della centrale termo solare o sul fatto che si utilizzano i riscaldatori ausiliari per un limitato periodo invernale come supporto al mantenimento in temperatura dei Sali quando condizioni meteorologiche avverse durano per un tempo assai significativo. Abbiamo risposto nel corso della istruttoria sulla VIA a tutte le

domande sulla parte tecnica della centrale (integrazioni progettuali) fornendo risposte esaurienti fino alla singola equazione, e non staremo qui a ripeterle.

La domanda cui dovrete rispondere al popolo sardo e non solo a noi sarebbe questa:

“Come mai Voi siete così rigorosi per le limitatissime e saltuarie emissioni in atmosfera prodotte da una centrale termosolare di nuovissima generazione e non dite nulla da anni sui circa 3.000 MW a carbone che con le loro emissioni hanno devastato 445.000 ettari di suolo della Regione Sardegna e gravemente compromesso la salute umana?”.

Come mai siete contro ad un modello di produzione energetica pulita, quando ormai si è prossimi (nov 2015 - Parigi -) alla tornata finale del negoziato per il rinnovo dell'accordo di Kyoto, che si concluderà con la partecipazione allo sforzo di riduzione delle emissioni di CO2 anche della Cina e degli stati Uniti, nella prospettiva 2020-2030 con una previsione di abbattimento di CO2 di circa il 40% (raddoppio degli obiettivi al 2020) e conseguente aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo lordo totale?

Qual è il Vostro contributo in termini di proposta alla costruzione di un mondo più pulito e meno insalubre? Quali tecnologie innovative avete in serbo per risolvere il problema? Chiunque è capace di criticare come Voi fate; pochi sono quelli in grado di proporre e realizzare modelli di produzione energetica pulita economicamente ed ambientalmente sostenibili e Voi certo non siete fra questi.

I vostri riferimenti al PEAR tradiscono il fatto che non conoscete il diritto dell'energia e le leggi di rango costituzionale che sono a presidio della massima diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile (che discendono da Direttive Europee) e le relative sentenze della Corte Costituzionale del Consiglio di Stato e dei T.A.R. che escludono che la programmazione regionale possa interferire con il “favor” per le rinnovabili.

Il dissenso riguarda il fatto che la Regione, in tema di impianti di produzione di energia rinnovabile, possa esprimersi con atti di programmazione in grado di incidere sul numero, sulla potenza, sulla localizzazione e sui soggetti che possono o non possono costruire tali infrastrutture, non importa con quali motivazioni. Tali atti di programmazione sarebbero in contrasto con norme di rango superprimario e dunque sarebbero annullabili per eccesso di potere per violazione del giudicato, oltre che sotto numerosi altri profili.

La violazione del giudicato consisterebbe nel trascurare quanto sul tema è stato stabilito dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato ed in subordine dai T.A.R. che si sono ripetutamente espressi sul divieto delle Regioni (anche quelle a statuto speciale) a porre in essere atti di programmazione che limitino la libertà di impresa sul tema della costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Abbiamo trattato infinite volte questo tema. Qui per l'ennesima volta accenniamo al fatto che esso è stato molto frequentato dal Consiglio di Stato e dai T.A.R. negli ultimi anni e che nel merito essi si sono espressi con cristallina chiarezza:

“L'autorizzazione degli impianti è assolutamente indipendente dalla programmazione energetica regionale (cfr. Cons. di Stato, Sezione VI, 19 Febbraio 2008, n. 561, T.A.R. Campania, Salerno, 12

gennaio 2007, n. 11) nonché dalla pianificazione urbanistica regionale, provinciale, e comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1139; T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 Aprile 2011, n. 629)."

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema con la sentenza 1 aprile 2010, n. 124.

Così si sono espressi i supremi giudici delle leggi:

"Illegittime, anche per violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che pone il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, sono state valutate le norme della regione Calabria, tese a stabilire limiti quantitativi alla produzione annua di energia da fonti rinnovabili sul territorio ed a sottrarre al libero mercato parte della potenza autorizzabile, per riservarla ad iniziative strategiche locali di sviluppo industriale ed economico, nonché quelle, della medesima regione, che subordinano l'autorizzazione per impianti eolici alla deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste l'opera, trattandosi di adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dalla legislazione nazionale di principio."

Per ultimo citiamo quanto disposto dal DM 10.09.2010 che essendo frutto di una intesa fra lo Stato e le Regioni nella conferenza Stato-Regioni **è norma di rango costituzionale e dunque superiore nella gerarchia delle fonti alle leggi regionali.**

Le linee guida nazionali (di cui al DM 10.09.2010) per il procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, nelle Disposizioni Generali al punto 1.2 testualmente dispongono che: **"1.2 Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17"**.

Le limitazioni ed i divieti previsti si riferiscono solo alla : **"Indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"**.

Ne consegue che qualsiasi altro atto di tipo programmatico regionale sul tema della libertà di impresa nella costruzione di impianti di energia rinnovabile, è contro la legge.

In conclusione: la Regione Sardegna non può imporre alcuna limitazione alla potenza degli impianti solari termodinamici né alla loro diffusione sul proprio territorio.

Come è del tutto evidente l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti: - **non può essere di tipo generale** (aree riconosciute dal PPR come ad utilizzazione agroforestale come dispone l'art. 29 lett. a) L.R. 8/04) perché tutti i terreni agricoli sono per loro natura ad utilizzazione agroforestale e ciò equivarrebbe ad un divieto assoluto di uso del terreno agricolo; - né può porre condizioni (la dimostrazione della rilevanza pubblica economica e sociale dello intervento) - o, ancora, la dimostrazione della impossibilità di una collocazione alternativa.

In proposito basti ricordare il "*dictum*" della pronuncia della Corte Costituzionale n. 224 del 11.10.2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative della Regione Sardegna in quanto "*l'art.12 D.lgs.387/03, attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che disciplina la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, va qualificato come norma di fondamentale principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale*".

È così certo che la Regione Sardegna non possa creare norme atte ad individuare soltanto le aree ove è consentita la realizzazione di nuovi impianti, perché "*prevedere il divieto di posizionare gli stessi nelle zone non indicate (ed in particolare in quelle agricole) finisce per comportare il rovesciamento del principio generale contenuto nell'art.12 c.10 D.Lgs.387/03*" (Corte Cost. 11.10.2012 n.224).

Per quanto riguarda il tema del presunto eccesso di produzione energetica in Sardegna ed il commento dei dati Terna osserviamo quanto segue.

La lettura che Voi fate dei dati TERNA è semplicistica.

Il punto focale di tutto non sta in quanta energia produce la Regione Sardegna, ma quanta parte della energia consumata, in riferimento al consumo totale lordo, è derivata da fonti rinnovabili.

Forse Vi sfugge il fatto che il Decreto DM Sviluppo Economico 15 marzo 2012 cosiddetto "Burden Sharing" - "**Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili**" - **non si occupa delle alterne vicende dell'andamento dei consumi elettrici in Italia e nelle singole regioni, ma si occupa invece di definire targets di aumento dei consumi elettrici e di calore prodotti da fonti energetiche rinnovabili, attraverso l'assegnazione di obiettivi intermedi ed un obiettivo finale al 2020 collegando al non raggiungimento degli obiettivi definiti per legge pesanti sanzioni.**

Va premesso quanto segue:

Tutto nasce dalla ratifica, con legge 1 giugno 2002 n. 120, del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, che assegna all'Italia l'obiettivo di ridurre del 6,5% l'emissione in atmosfera dei gas responsabili dell'effetto serra entro il 2010 e che si è consolidato con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuativo della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE, per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e delle linee guida nazionali del 10 settembre 2010.

La direttiva comunitaria, **che ricordiamo è legge di rango costituzionale recepita automaticamente nel nostro ordinamento**, nel determinare gli obiettivi indicativi nazionali di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili per ciascun Stato membro, impone ad ognuno di essi di verificare l'assetto regolativo vigente per conformarlo al fine di «ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili», «razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo» e «garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili» (articolo 6).

Pertanto, in esecuzione della fonte comunitaria, con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'Italia si è prefissa lo scopo di incrementare, «nel rispetto delle tutele di cui

all'articolo 9 della Costituzione», la quota minima di elettricità prodotta da fonte rinnovabile da immettere nel sistema elettrico nazionale dello 0,35% annuo, per il periodo 2004/06 e dello 0,75% annuo, per il periodo 2007/12.

Secondo l'articolo 10, la definizione degli obiettivi nazionali da parte dei Ministeri preposti avviene in concorso con la Conferenza unificata, che ne effettua la ripartizione tra le regioni, **(cosa fatta con il DM Sviluppo 15 marzo 2012 cosiddetto "Burden Sharing")** tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale, **lasciando alle regioni la facoltà di adottare misure aggiuntive, per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori.**

Nel prosieguo, con l'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13, **è stato recepito l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo**, posto dalla successiva direttiva 2009/28/CE, da raggiungere entro il 2020. Quindi, è stato attribuito al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di ripartire, fra le regioni e le province autonome, la quota minima di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere il detto obiettivo, fissando:

- a) i potenziali regionali, tenuto conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
- b) gli obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
- c) **le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di inadempienza, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.**

A tal proposito Vi invitiamo a leggere l'Allegato 1 al Decreto 15 marzo 2012 ed in particolare la tabella 9 di pagina 55 che per Vostra comodità Vi proponiamo qui sotto:

Tabella 9 – Traiettorie consumi regionali da fonti rinnovabili (FER-E + FER-C)
Valori in [ktep]

Regioni	Anno Iniziale riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	164	276	320	373	439	528
Basilicata	91	179	219	263	312	372
Calabria	219	357	416	483	563	666
Campania	286	643	647	767	916	1.111
Emilia Romagna	282	578	698	836	1.004	1.229
Friuli V. Giulia	185	263	295	332	379	442
Lazio	412	648	731	843	991	1.193
Liguria	103	198	232	276	333	412
Lombardia	1.308	1.784	1.963	2.188	2.486	2.905
Marche	94	234	290	354	434	540
Molise	70	116	136	159	186	220
Piemonte	1.088	1.268	1.307	1.395	1.527	1.723
Puglia	288	633	784	947	1.132	1.357
Sardegna	146	311	385	465	556	667
Sicilia	208	623	639	808	983	1.202
TAA-Bolzano	441	444	446	452	463	482
TAA-Trento	406	423	430	442	480	490
Toscana	602	894	1.017	1.156	1.327	1.555
Umbria	167	223	246	273	308	355
Valle d'Aosta	293	284	280	278	280	287
Veneto	432	691	784	814	1.066	1.274
Totale	7.296	10.862	12.297	14.004	16.144	19.010

Se guardate sulla riga della Regione Sardegna Vi accorgete che rispetto all'anno iniziale preso a riferimento l'incremento di consumo delle energie rinnovabili FER E + FER C deve essere del 457%; in termini assoluti 521 ktep. Ovviamente se lo scenario dei consumi fosse per ipotesi fermo, l'incremento

di consumo di energia rinnovabile (in tutte le sue forme, elettricità, calore, trasporti) dovrebbe avvenire con una corrispondente riduzione della produzione elettrica e di calore da fonte fossile, come ben sanno i proprietari di centrali a carbone o a turbogas, **con le centrali ferme**, in quanto spiazzati dall'arrivo del fotovoltaico e dalle altre fonti rinnovabili e **bloccati a livello di dispacciamento, posto il fatto che la produzione da fonte rinnovabile ha la priorità assoluta nella immissione in rete**. L'Italia si è posta l'obiettivo, recepito a livello europeo di raggiungere al 2020 una quota del 17% di consumi da fonti rinnovabili sul totale complessivo.

Tabella 7- Obiettivi regionali consumi da fonti rinnovabili al 2020

Regioni	CFL [ktep]	Consumi FER [ktep]	Obiettivo regionale al 2020 [%]
Abruzzo	2.762	528	19,1
Basilicata	1.126	372	33,1
Calabria	2.458	666	27,1
Campania	6.634	1.111	16,7
Emilia Romagna	13.841	1.229	8,9
Friuli V. Giulia	3.487	442	12,7
Lazio	9.992	1.193	11,9
Liguria	2.927	412	14,1
Lombardia	25.810	2.905	11,3
Marche	3.513	540	15,4
Molise	628	220	35,0
Piemonte	11.436	1.723	15,1
Puglia	9.531	1.367	14,2
Sardegna	3.746	667	17,8
Sicilia	7.651	1.202	15,9
TAA-Bolzano	1.323	482	36,5
TAA-Trento	1.379	490	35,5
Toscana	9.405	1.555	16,5
Umbria	2.593	355	13,7
Valle d'Aosta	650	287	52,1
Veneto	12.349	1.274	10,3
Totale	133.042	19.010*	14,3

L'obiettivo assegnato a livello nazionale alla Regione Sardegna di un rapporto fra consumi da FER e CFL (Consumi Finali Lordi) ad oggi è ben lontano dall'essere raggiunto. Se il Consumo finale lordo della Regione dovesse scendere nei prossimi anni, sarebbe più facile raggiungere la quota del 17,8% nel rapporto fra i due valori, in quanto si ridurrebbe il denominatore della frazione. Come si vede nella tabella sottostante estratta dall'Allegato 1 al decreto "Burden Sharing" e frutto di approfonditi studi fatti dall'ENEA e dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla fine i consumi finali lordi previsti fra 2012 (3.688 ktep) e 2020 (3.746 ktep) resterebbero in lieve crescita (+58 ktep).

Tabella 8 – Traiettorie dei consumi finali lordi regionali - Valori in [ktep]

Regioni	Anno iniziale riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	2.838	2.741	2.746	2.762	2.767	2.762
Basilicata	1.153	1.115	1.118	1.120	1.123	1.126
Calabria	2.519	2.435	2.441	2.447	2.452	2.458
Campania	6.794	6.670	6.586	6.602	6.618	6.634
Emilia Romagna	14.308	13.793	13.806	13.818	13.830	13.841
Friuli V. Giulia	3.561	3.447	3.467	3.467	3.477	3.487
Lazio	10.268	9.918	9.937	9.955	9.974	9.992
Liguria	3.005	2.903	2.909	2.915	2.921	2.927
Lombardia	26.485	25.693	25.647	25.701	25.756	25.810
Marche	3.622	3.495	3.500	3.504	3.609	3.513
Molise	644	622	624	625	626	628
Piemonte	11.771	11.364	11.382	11.400	11.418	11.436
Puglia	9.837	9.488	9.499	9.509	9.520	9.531
Sardegna	3.803	3.688	3.703	3.717	3.732	3.746
Sicilia	7.716	7.467	7.488	7.509	7.530	7.551
TAA-Bolzano	1.361	1.314	1.316	1.319	1.321	1.323
TAA-Trento	1.419	1.370	1.372	1.375	1.377	1.379
Toscana	9.689	9.351	9.365	9.378	9.392	9.405
Umbria	2.670	2.577	2.581	2.585	2.589	2.593
Valle d'Aosta	568	548	548	549	549	550
Veneto	12.679	12.260	12.275	12.300	12.325	12.349
Totale	136.712	132.049	132.298	132.546	132.794	133.042

Con quanto sopra argomentato, **non sulla base di nostre convinzioni**, ma sulla base di fonti giuridiche certe e di previsioni fatte ai massimi livelli delle nostre Istituzioni, ed inserite in Leggi dello Stato, abbiamo fornito a Voi ed a tutti i Soggetti Istituzionali che ci leggono in copia, **ampia dimostrazione del fatto che le Vostre affermazioni circa l'inopportunità della costruzione dell'opera che ci occupa ("Le osservazioni della proponente in relazione alla necessità dell'impianto nel quadro della situazione generale appaiono dunque estremamente non pertinenti ed inopportune") sono giuridicamente e tecnicamente infondate.**

Vi informiamo inoltre che in data 22/01/2014 la Commissione Europea ha preso la decisione sui target 2030 su clima ed energia. **I due obiettivi, entrambi vincolanti, sono la riduzione del 40% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni CO2 ed il raggiungimento del 27% di rinnovabili sui consumi a livello UE per il 2030.**

"Un taglio del 40% nelle emissioni di gas serra rappresenta un obiettivo particolarmente ambizioso, ma è la pietra miliare più efficace in termini di costi nel nostro percorso verso un'economia a basse emissioni", ha dichiarato il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, secondo il quale "anche l'obiettivo di raggiungere il 27% di energie rinnovabili è un segnale importante: rappresenta stabilità per gli investitori, stimola l'occupazione verde e rende più sicure le nostre forniture energetiche".

Bruxelles invita il Consiglio UE e l'Europarlamento ad approvare il target del 40% entro il 2014, in vista dei negoziati internazionali per un nuovo accordo mondiale sul clima che si concluderanno a Parigi alla fine del 2015.

Il 12 novembre 2014 è stato annunciato un accordo fra Stati Uniti e Cina (i maggiori produttori di CO2 al mondo) che impegna gli Stati Uniti a tagliare la produzione di CO2 fra il 26 ed il 28% entro il 2025, e la Cina a produrre entro il 2030 il 20% della energia che consuma da fonti rinnovabili. L'intesa è anche una spinta a rinnovare il protocollo di Kyoto che scade nel 2015.

Questo complesso di decisioni ed annunci per la Sardegna significa che al 2030 con ogni probabilità dovranno essere chiuse una parte delle attuali centrali termoelettriche e la loro produzione sostituita con tecnologie di produzione energetica alternative e meno inquinanti.

L'utilizzo del carbone bianco, su cui la Regione ha puntato, ad oggi si confronta con problemi di fattibilità tecnica, di costi e con il problema del confinamento geologico profondo della CO₂, che costituisce una incognita di natura ambientale.

Naturalmente se i problemi tecnici che questo tipo di tecnologia oggi incontra potessero essere superati, anche solo in parte, nulla vieta che in futuro al posto delle centrali a carbone attuali possa essere sviluppato un modello energetico basato su centrali solari di grande potenza, utilizzando centrali termoelettriche a carbone bianco (CCS), per il supporto di integrazione, (alle centrali solari) durante periodi prolungati di assenza di sole e cioè in caso di insistito maltempo o in caso di stagioni invernali particolarmente severe.

Si tenga conto del fatto che la tecnologia dei concentratori solari evolve rapidamente e che dunque in futuro su ogni collettore, potrà con minime modifiche, essere convogliata per essere utilizzata, **una energia progressivamente crescente.**

PUNTO 7:

"FONDAZIONI

La tematica delle fondazioni nel confronto tra gli elaborati iniziali e in quelli integrativi evidenzia la totale mistificazione dei dati di progetto in relazione ai conseguenti impatti ambientali.

Nel par. 3.4.2 "Fondazioni" della Relazione Tecnica si sosteneva che le fondazioni del campo solare si sarebbero ridotte a pali ad elica del tipo di quelli che vengono ordinariamente utilizzati per pannelli solari (se ne davano anche due immagini esemplificative) e si sosteneva che:

"... non sarà necessaria la movimentazione del terreno sul campo solare per la costruzione dello stesso". Nessun accenno si faceva alle fondazioni degli altri impianti.

Incalzata dalle Osservazioni la Proponente è stata costretta a presentare un quadro operativo del tutto diverso peraltro ampiamente insufficiente.

In estrema sintesi può dirsi che il campo solare necessita di fondazioni a pali del diametro di 1,2 mt e della profondità di 5-6,7 mt per un numero complessivo pari a 10.440; lo scavo interesserà un volume pari mc. 60.700 di terreno.

Per quanto concerne la PowerBlock si tratta di realizzare una platea di calcestruzzo di circa mq 2.084 di superficie dello spessore di mt 1,5 che poggia su pali di circa 1 mt di diametro, profondi 30 mt per un numero complessivo di 75 pali.

La turbina poggia su di una platea di cis di mt 1 di spessore che poggia su pali di mt 1 di diametro e mt 30 di profondità per un numero complessivo di 10 pali. Il volume complessivo di scavo tra Powerblock e bacini risulta pari a mc 67.000.

Non si fa alcun cenno alle opere di fondazioni delle torri di raffreddamento, che pure costituiscono strutture imponenti, né a quelle degli altri edifici e dei gruppi ausiliari, né agli impianti elettrici.

Parimenti nessuna quantificazione viene eseguita per quanto concerne il livellamento del suolo, condizione imprescindibile per il funzionamento degli specchi parabolici, che da una giacitura a varia pendenza (in alcuni casi mt 35) dovrebbe essere ricondotto a una giacitura totalmente orizzontale, con la distruzione della matrice suolo.

Sostenere dunque che un tale stravolgimento dei suoli non abbia alcun impatto ambientale, che le aree del campo solare possano essere utilizzate per scopi agricoli durante l'esercizio della centrale e che alla fine del ciclo della centrale stimato in 30 anni (ma di certo di gran lunga inferiore considerata l'evoluzione tecnologica in campo energetico) tutto possa essere riportato allo statu quo ante (ammesso che si riuscirà a rinvenire chi se ne accollì l'onere) è voler prendersi gioco dell'intelligenza altrui. Si ritiene che i numeri sopra indicati parlino da soli e per difetto (considerata la sistematica azione di disinformazione progettuale) per dover aggiungere altro se non evidenziare ancora una volta che tutto questo era stato sottaciuto nella Relazione tecnica."

RISPOSTA AL PUNTO 7:

Nel par.3.4.2 "Fondazioni" della Relazione Tecnica si sosteneva anche che **"Il calcolo definitivo, da cui ricavare l'esatto dimensionamento delle fondazioni, sarà effettuato in una fase di progetto esecutivo."**

A seguito della campagna di indagine geologica e geotecnica eseguita nel sito di installazione dell'impianto solare termodinamico, sono emerse proprietà meccaniche del terreno più scadenti di quelle inizialmente ipotizzate, che hanno condotto alla variazione delle scelte progettuali descritte nella relazione tecnica.

C'è inoltre da sottolineare che quanto riportato nella relazione integrativa sulle fondazioni **(RELCALCFOND001)** è il risultato di calcoli effettuati a **favore di sicurezza**, supponendo il peggior scenario che si potrebbe verificare, quindi non è condivisibile l'affermazione *"Si ritiene che i numeri sopra indicati parlino da soli e per difetto (considerata la sistematica azione di disinformazione progettuale) per dover aggiungere altro se non evidenziare ancora una volta che tutto questo era stato sottaciuto nella Relazione tecnica."*

Errata anche l'affermazione che riguarda le fondazioni del sistema di raffreddamento, di cui si parla nella stessa relazione RELCALCFOND001 al capitolo 3.2.; trattandosi di una semplice platea non gli è stato dedicato un capitolo a parte.

Per quanto riguarda le fondazioni degli impianti elettrici (Stazione elettrica di trasformazione MT/AT interna alla power block), esse sono trattate negli appositi elaborati del progetto di connessione alla RTN, tra l'altro sono informazioni derivanti da standard progettuali del settore.

Anche le descrizioni ed i numeri riguardanti il livellamento del terreno devono essere sfuggiti ai lettori, autori delle osservazioni in oggetto. Tale argomento è, infatti, il tema principale dell'elaborato **"TERRE E ROCCE DA SCAVO - PIANO DI UTILIZZO" (PUTRS001)**, per non parlare dell'elaborato **"STIMA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NELLA FASE DI CANTIERE" (SEATMFC001)**, dove si descrivono le varie fasi della preparazione dell'area e quindi del suo adattamento al fine dell'installazione dei collettori parabolici lineari.

Nei vari elaborati, primo fra tutti **(PUTRS001)**, si spiega anche come sarà possibile mantenere quella matrice di suolo idonea alla coltivazione, attraverso semplici accorgimenti preventivi, e come a fine vita dell'impianto lo *statu quo ante* possa essere ripristinato.

Per concludere, non desta preoccupazione il cercare chi si accoli l'onere di questa spesa (decommissioning e ripristino dell'area), visto che sarà predisposta un'apposita fidejussione bancaria, tra l'altro obbligatoria per legge, prima dell'inizio dei lavori e che il valore di recupero dei materiali risultanti dal "decommissioning" è largamente eccedente il costo della rimozione delle strutture e del ripristino dei suoli.

PUNTO 8

"PAESAGGIO

Nelle Relazioni il Paesaggio viene ridotto a mero aspetto visivo. E' evidente che il rapporto uomo-ambiente cosiccome è percepito dalla popolazione (definizione contenuta nella Convenzione sul paesaggio e legge dello Stato) viene infranto nel credo di una immotivata volontà di trasformazione radicale di un contesto agrario in un contesto industriale, che non ha alcuna radice culturale né ragione d'essere.

In virtù di tale assunto si pretenderebbe di portare via la terra ai legittimi proprietari che la coltivano da generazioni e che rivendicano il diritto naturale di continuare a farlo.

Sostenere che 269 HA di suolo agrario trasformati in un opificio industriale con torri oltre 25 mt, non sia visibile da nessuna parte di una piana ci sembra davvero improbabile.

Basta guardare le foto di questi impianti per rendersi conto di questo impatto.

*Si rammenta infine che sempre la Convenzione del paesaggio impone l'obbligo della tutela dei paesaggi che conservano segni significativi della ruralità e che le amministrazioni sono tenute al recupero e **alla messa in valore dei paesaggi rurali** anche nel caso presentino segni di vulnerabilità e non certo di desertificazione come affermato."*

RISPOSTA AL PUNTO 8

I rappresentanti di Terrasana Decimoputzu e Basso Campidano Aria Terra Acqua- Villasor stanno ad ogni evidenza dimenticando che noi siamo impegnati nella progettazione e realizzazione di un'opera di pubblica utilità, di preminente interesse nazionale, indifferibile ed urgente.

Il rapporto uomo ambiente così come percepito dalla popolazione è da millenni in continua graduale trasformazione, posto che gli esseri umani traggono, **da sempre**, dalla trasformazione dell'ambiente, le utilità necessarie a sopravvivere dal punto di vista economico. **Anche la pastorizia trasforma l'ambiente naturale!**

A tal proposito si ricorda che non avete speso neppure una parola sulla tragedia della disoccupazione in Sardegna che così sinteticamente Vi riassumiamo (Dati definitivi 2013):

- Disoccupazione generale 18,6%;
- Disoccupazione dei giovani fra 15 e 34 anni 51,7%;
- 127.000 persone in cerca di un lavoro!

Il contributo che Voi date a risolvere questa tragedia è appunto quello di ragionare **sulla percezione del paesaggio da parte della popolazione, ingegnandovi, per ciò che potete, ad ostacolare un investimento estero di centinaia di milioni di euro, in grado di portare in 3 o 4 anni 7.000 posti di lavoro altamente qualificati in Sardegna, in un settore in cui il nostro**

Paese dispone di una leadership scientifica indiscussa. Vi ricordiamo che il progetto nel quale siamo impegnati è di pubblica utilità.

La pubblica utilità deriva da quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 che è legge di rango costituzionale in quanto recepimento della Direttiva europea 2001/77/CE sull'incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il comma 1 testualmente dispone:

Comma 1: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

Comma 3: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica [...]"

La legislazione europea e nazionale, e le sentenze della Corte Costituzionale hanno definito una gerarchia fra le utilità pubbliche e tale gerarchia ha il nome di "favor" per le fonti rinnovabili.

Tutte le Vostre osservazioni sulla non adeguatezza della mitigazione ambientale relativa all'impianto, al quale ricordiamo sono state applicate le migliori tecniche disponibili, **nascondono una profonda avversione a ciò che è nuovo, a ciò che apre una prospettiva sul futuro per tanta gente.**

Dovreste riflettere sul danno che il Vostro comportamento arreca a quelle 127.000 persone in cerca di un lavoro e chiedere loro scusa.

Tutte le Vostre osservazioni sulla occupazione del suolo non considerano il fatto che nel progetto è prevista una elevata integrazione fra attività di produzione energetica ed un nuovo tipo di produzione foraggera ad alto rendimento; esperimento che porterà ad un nuovo modello di integrazione fra attività complementari. Abbiamo pieno diritto di utilizzare quel suolo per ragioni di pubblica utilità; i proprietari verranno adeguatamente indennizzati.

La ruralità a cui Vi richiamate è una banale scusa per coprire la Vostra opposizione che non trova appoggi giuridici neppure nella Convenzione sul Paesaggio cui Vi richiamate; non abbiamo alcun obbligo in tal senso.

Vi ricordiamo, infatti, che il sito di Flumini Mannu non è stato inserito dalla Regione Sardegna fra i siti "non idonei" in attuazione di quanto disposto dal DM 10 settembre 2010.

I Giudici Costituzionali, hanno premesso che la normativa statale (art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387 del 2003) **consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico il 10 settembre 2010, emanate di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali.**

Nella Parte I, Disposizioni generali, le suddette linee guida stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatori o pianificatori per l'installazione di specifiche

tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.

Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'allegato 3 prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» **e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela».**

Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, era già stato affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che in passato ha avuto modo di precisare che detto principio «trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, (siti non idonei) ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse.

Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 [...].» (cfr. sentenza n. 224 del 2012).

In buona sostanza la Corte Costituzionale ribadisce il principio secondo cui le Regioni possono individuare le aree non idonee a condizione che le stesse vengano esattamente specificate, essendo loro vietato introdurre un divieto generalizzato che di fatto si sostanzia in un ribaltamento del principio generale stabilito dal Legislatore nazionale nonché i principi dell'Unione Europea in materia (vd. direttive 2001/77/Ce e 2009/28/CE) che impongono la massima diffusione delle rinnovabili.

Ciò ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 2012 e tanto basta.

La Corte costituzionale, una volta ribadito che la disciplina degli impianti di produzione di energia rinnovabile è attribuita alla potestà legislativa concorrente Stato-Regione in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'articolo 117, comma 3, Cost., e **precisato che l'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003 enuncia i principi fondamentali in materia cui le Regioni devono attenersi, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio, sancendo, da un lato, la prevalenza dell'interesse allo sviluppo delle fonti di energia alternative rispetto all'interesse alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, e dall'altro l'impossibilità per le Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per l'inserimento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in assenza delle linee guida nazionali.**

La decisione non ha destato particolare stupore perché con la stessa la Corte Costituzionale non ha fatto altro che confermare l'atteggiamento dalla stessa tenuto di fronte a norme regionali che autonomamente dettavano limiti alla installazione di impianti da fonti di energia alternative

antecedentemente alla pubblicazione delle indicazioni statali previste dall'art. 12, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Al pari, non può destare alcuna sorpresa la pronuncia in esame, che si può a ragione qualificare come il naturale proseguo della decisione appena esaminata in quanto funzionale a eliminare del tutto una normativa regionale in palese contrasto con i principi direttivi indicati dal legislatore statale.

Dalle riportate affermazioni della Consulta è evidente che la medesima ritiene lo sviluppo del settore agricolo, al pari dell'ambiente, un interesse soccombente rispetto a quello rivestito dallo sviluppo del settore delle energie alternative.

Di talché non stupisce che la Corte, nella pronuncia n. 166 del 2014, trovasi ancora una volta a bilanciare lo sviluppo energetico con quello agricolo propenda per il primo, quale interesse prioritario perseguito dalla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento.

CONCLUSIONE.

Tutto quanto lungamente da Voi argomentato corrisponde, pur senza dirlo, **ad una strenua e cieca difesa di un modello di sviluppo energetico superato dalla storia ed ormai individuato come causa prima del cambiamento climatico in atto.**

La Vostra opposizione ad un progetto che utilizza il frutto della più avanzata ricerca scientifica italiana ed apre importanti prospettive di lavoro per il Paese e per la Sardegna, ignora volutamente l'interesse generale del popolo sardo a far evolvere la propria economia verso forme di produzione più evolute e competitive a livello internazionale.

La Vostra difesa d'ufficio dei proprietari terrieri che verranno espropriati (solo uno) non ha senso, visto che essi saranno lautamente indennizzati.

Immaginare che un popolo di circa 1.700.000 persone possa costruire il proprio futuro con le produzioni agro-pastorali tradizionali e godendo solo della vista di un imm modificabile paesaggio ignora un dato di realtà, **e cioè che quasi chiunque nel mondo è in grado di produrre latte e derrate alimentari a prezzi inferiori a quelli cui li propone la filiera agro pastorale sarda.**

Tanto vale fare lo sforzo di immaginare per il popolo sardo anche un futuro alternativo valorizzando importanti competenze industriali ancora presenti nell'isola.

I progetti per i quali Voi raccomandate agli Enti precedenti di negare l'autorizzazione (VIA Nazionale) servono appunto a questo.

Siamo in grado, **con i nostri partners strategici, giapponesi e sauditi,** di valorizzare una eccellenza della ricerca italiana (solare termodinamico a Sali fusi) e di conquistare nel mondo in pochi anni almeno il 10% di un mercato mondiale che già oggi vale 20 miliardi di dollari annui, con la creazione nell'isola di migliaia di posti di lavoro qualificati.

I due impianti che raccomandiamo ai Ministeri precedenti di autorizzare servono a mostrare al mondo la nostra capacità scientifica e tecnologica, così da poter partecipare a pieno titolo alle gare internazionali di tali impianti ed a diventare protagonisti di vertice di questo mercato.


Con i migliori saluti.

Firma

Per la **FLUMINI MANNU LTD**

Il rappresentante

Luciano Lussorio Viridis



PEC DVA

Da: Per conto di: pec@pec.energogreen.com <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 27 febbraio 2015 18:49
A: ministero dell ambiente dg salvag ambientale roma
Cc: eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it; ARPA PEC Sardegna; Regione Sardegna Dir Gen Ass Ambiente; ecologia@pec.provincia.cagliari.it; cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici Cagliari paesaggistici Cagliari; mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it; Comune Decimoputzu; SEGRETERIA VILLASOR; ctva@pec.minambiente.it; Devis Bozzi - energogreen; mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Controdeduzioni ad Osservazioni prot. DVA-2015-0002540 del 29/01/2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,73 MB)

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 27/02/2015 alle ore 18:48:52 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controdeduzioni ad Osservazioni prot. DVA-2015-0002540 del 29/01/2015" è stato inviato dal mittente "pec@pec.energogreen.com"

e indirizzato a:

devis.bozzi@energogreen.com
segreteriavillasor@legalmail.it
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it
mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it
protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
ctva@pec.minambiente.it
ecologia@pec.provincia.cagliari.it
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150227184852.08617.09.4.16@pec.aruba.it

